



COMUNE DI SAN DONACI
(PROVINCIA DI BRINDISI)
COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 28/09/2018

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI TESTAMENTI BIOLOGICI
– DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).**

**Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.
49 T.U. :**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Roberta Lupo)

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 16:18 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di 1^a convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano:		Presente	Assente
1	Angelo Marasco	Si	
2	Marco Lolli	Si	
3	Valentina Fina	Si	
4	Mariangela Presta	Si	
5	Teresa Donateo	Si	
6	Maria Elena Mauro	Si	
7	Gianluca Zurlo	Si	
8	Mario Zezza	Si	
9	Emanuele Francesco Rizzo	Si	
10	Antonella Vincenti		Si
11	Maurizio Greco		Si
12	Barbara Gioffreda		Si
13	Dolores Bardicchia	Si	

Riscontrato il numero legale, il Presidente Maria Elena MAURO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Teresa BAX

Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Teresa Donateo a relazionare sull'argomento in atti;
A tal uopo si registra l'intervento dell'Assessore Donateo, il cui resoconto è riportato integralmente nel verbale di stenotipia del 28/09/18;

Si registra l'intervento del Consigliere Bardicchia, il cui resoconto è riportato integralmente nel verbale di stenotipia del 28/09/18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art.4 della Legge n.219/2017 “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”;

Atteso che:

– l'articolo 32 della Costituzione afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;

– l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 28/3/2001, n. 145 dispone che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;

Preso atto che il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che “il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato [...]”, all'art. 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.” Inoltre all'art. 38 si afferma che “il medico deve attenersi [...] alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi [...]. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

Valutato, altresì, che il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche bio-giuridica, sulle dichiarazioni anticipate [...] che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina [...]”. Inoltre il CNB specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà;

Tenuto conto che il Garante per la Protezione dei dati personali ha fatto rilevare ad altri Enti la fattibilità, allo stato del quadro normativo vigente, della soluzione di realizzare il registro in questione, facendovi

confluire soltanto le dichiarazioni dei residenti in ordine all'avvenuta redazione del testamento biologico e al luogo di conservazione; la facoltà riconosciuta viene fatta ricadere dall'Autorità, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, connesse al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 19, comma 2 e 19, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 197, art. 47 del D.P.R. 445/2000) sempre che venga fornita un'idonea informativa agli interessati e vengano adottate misure adeguate per la custodia e sicurezza dei dati (artt.13,31,33,35 dello stesso Codice);

Ritenuto di far proprie, in base al principio di analogia, le disposizioni che l'Autorità ha fornito ad altri Enti per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza trattamento dei dati personali;

Visto il parere reso dai Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute in data 19/11/2010 sull'istituzione dei registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà da parte dei Comuni e le considerazioni espresse in merito con nota ANCI del 23/11/2010;

Tenuto conto che da un esame dei pareri interministeriali e dell'ANCI si rileva che, se sussistono dubbi sulla possibilità per i Comuni di raccogliere dichiarazioni anticipate di volontà, è da considerarsi invece legittima la raccolta di attestazioni da parte di cittadini di avere redatto tali dichiarazioni e di averle depositate presso altri soggetti (notaio, fiduciario, altro), al fine di dare certezza della data di presentazione e della fonte di provenienza;

Richiamato l'art.3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con cui è disposto che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.1/2018 in data 08/02/2018;

Vista la Legge 22/12/2017, n.219 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31/1/2018;

Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento che disciplini le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, meglio specificate nella citata Legge n.219/2017;

Visto il “Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro dei testamenti biologici – Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)”, all'uopo predisposto, composta da 10 articoli, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Con n.10 voti a favore su n.10 presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di istituire**, per le motivazioni indicate in premessa, il Registro comunale dei testamenti biologici - Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);
2. **Di approvare** il “Regolamento per l’istituzione e la tenuta del Registro dei testamenti biologici – Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), il cui testo è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
3. **Di Demandare** al Responsabile del VI Settore ogni atto ulteriore necessario all’implementazione di quanto approvato nel Regolamento allegato al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Maria Elena MAURO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Teresa BAX)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

N.930

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 Consecutivi.

SAN DONACI, li 11/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Teresa BAX

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- ✱ Decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 11/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Teresa BAX

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa BAX